

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1988

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia» (623)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	3, 4
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	4
GALLO (DC), relatore alla Commissione	2, 6, 7 e <i>passim</i>
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	4, 7, 8 e <i>passim</i>

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale».

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia» (623)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul provvedimento in esame.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame consta di tre articoli. L'articolo 1 - che inserisce un comma nell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - prevede che, qualora sia stata avanzata domanda di cambiamento del cognome per gravi ed accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, su istanza del richiedente, il Ministro può autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è assolutamente ammessa opposizione.

Con l'articolo 2 viene aggiunto all'articolo 184 del medesimo regio decreto il seguente comma: «Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, gli estratti per riassunto, chiesti da chi non sia l'intestatario dell'atto, possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Nel decreto che consente il cambiamento del cognome deve essere menzionata la necessità dell'autorizzazione ed essa va annotata nel registro dello stato civile». Faccio notare che qui si parla di procuratore della Repubblica laddove nell'articolo 1 si prevede il parere del procuratore generale competente.

L'articolo 3 del provvedimento in esame si occupa di quello che accade quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto prima citato. A tal fine all'articolo 163 si aggiunge un comma in base al quale «la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale».

Ricordo che l'ultimo comma dell'articolo 155 del più volte citato regio decreto n. 1238 del 1939 dispone: «Il Ministro, con il decreto che autorizza la pubblicazione, può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali».

Ricordo inoltre che la legge 1° aprile 1981, n. 121, riguarda il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, l'articolo 7 riguarda la natura e l'entità dei dati e delle informazioni raccolti, l'articolo 8 l'istituzione del centro elaborazione dati e l'articolo 9 l'accesso ai dati e alle informazioni e il loro uso, la cui utilizzazione è limitata agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai servizi di sicurezza. Questo vuol dire che tale utilizzazione può essere effettuata puramente e semplicemente per le finalità di sicurezza pubblica che sono individuate dalle tre norme richiamate nel disegno di legge in esame.

È importante soprattutto il richiamo all'articolo 9 di quella legge, il cui ultimo comma dispone: «Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

Complessivamente il giudizio del relatore sul provvedimento in esame è così avviamente favorevole, in considerazione della opportunità ed in qualche caso della necessità che esso venga approvato, da non esigere cenni di illustrazione particolare oltre i pochi richiami che ho fatto. Pertanto invito la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gallo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche da parte del Gruppo comunista il disegno di legge merita apprezzamento o comunque approvazione, pur se devo esprimere le medesime perplessità che manifestammo già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1727, d'iniziativa dell'allora ministro di grazia e giustizia Martinazzoli, di concerto con il ministro dell'interno Scalfaro, presentato durante la scorsa legislatura in relazione al disegno di legge n. 1433, d'iniziativa parlamentare. Già in quell'occasione fu rilevata l'opportunità di affrontare il problema della modifica del cognome per esigenze di tutela di quella particolare figura di soggetto che è il collaboratore con la giustizia, ma le perplessità riguardavano - ripeto - l'approccio ad una materia che è segnata da interessi pubblicistici. Infatti, qualunque sia la qualificazione che si intende attribuire al nome e al relativo diritto, che comunque ha copertura costituzionale anche se affonda le sue radici in disposizioni del codice civile, sussistono connotazioni pubblicistiche che impongono una valutazione che tracci con molta chiarezza la compatibilità tra norme di tutela ed esigenze di carattere generale. Sotto questo profilo si era osservato (e conviene osservare anche in questa occasione) che occorre essere consapevoli della deroga che si introduce nell'ordinamento, una deroga notevole nella misura in cui si copre di segretezza (l'ambito della tutela della segretezza ricomprende anche una serie di soggetti aventi rilevanza amministrativa, come il prefetto e il procuratore generale) un procedimento che per sua natura, nel diritto

comune, è garantito da pubblicità per ciò che attiene alla domanda e dalla facoltà, che chiunque ritenga di averne interesse ha, di fare opposizione. Noi introduciamo pertanto una deroga che è giustificata, ripeto, dagli interessi sottostanti; si tratta però, avendo consapevolezza di questa deroga, di coordinare fino in fondo la normativa in materia senza lasciare varchi. Qui ritengo che occorra una riflessione; probabilmente la risposta sarà che l'interpretazione coprirà eventuali incertezze ed eventuali ambiguità testuali ma occorre la consapevolezza che c'è qualche margine di apertura nel disegno di legge che ci viene proposto.

Infatti è ben vero che si statuisce non essere necessaria la pubblicazione, è ben vero che si statuisce non essere possibile l'opposizione; accanto a ciò però, indipendentemente dal fatto che rendendo parte della sfera di segretezza anche il prefetto si allarga entro qualche limite l'ambito dei soggetti all'interno del quale deve essere garantita la segretezza, resta il fatto che c'è una norma di chiusura che continuerà ad essere vigente nell'ordinamento. La norma di chiusura è data dall'articolo 450 del codice civile, titolo quattordicesimo, degli atti dello stato civile, che continuerà a statuire che i registri dello stato civile sono pubblici, che gli ufficiali dello stato civile debbono rilasciare gli estratti e che gli stessi ufficiali dello stato civile devono compiere, sugli atti affidati alla loro custodia, le indagini necessarie.

È ben vero che qui si interviene per garantire anche il rilascio non solo degli estratti per copia integrale, già oggi subordinati all'autorizzazione del procuratore della Repubblica, ma anche degli estratti per riassunto; si introduce cioè la norma che anche questo estratto per riassunto è subordinato ad autorizzazione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Di quale norma stiamo parlando?

BATTELLO. Dell'articolo 450 del codice civile, che è norma successiva all'ordinamento dello stato civile che è del 1939. Quindi, se in qualche modo non si chiarirà che l'interpretazione dell'articolo 450 dovrà essere intesa nel senso che viene fatto rinvio al complesso normativo speciale in quanto tale derogatorio (e sarebbe una tesi che si potrebbe sostenere anche se il codice civile fa rinvio alle norme in materia e quindi in qualche modo le recepisce), temo che resterà aperto questo problema.

Quindi, concludendo, ribadisco la non opposizione del Gruppo comunista al disegno di legge, perchè ci rendiamo conto delle esigenze di carattere generale e di carattere specifico che sottendono alla presentazione di questa iniziativa governativa; apprezziamo la novità che è stata introdotta con l'aggiunta dell'articolo 3 (che non compariva nel testo della prima edizione) anche se, ripeto, le funzioni attribuite al prefetto dal suddetto articolo creano, a mio avviso, qualche perplessità.

Ribadisco però la preoccupazione che se non si dà una interpretazione univoca al complesso della materia si può aprire un varco attraverso il quale può essere elusa la *ratio* che è alla base del disegno di legge.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio solo fare alcune brevi riflessioni su questo disegno di legge. Davanti ad ogni provvedimento che non ci piace, auspichiamo che sia l'ultimo e pensiamo sia opportuno togliercelo in fretta

per passare ad argomenti più generali e più importanti, ma questi provvedimenti speciali, in realtà, continuano ad essere sottoposti alla nostra attenzione.

Io sono contrario ad approvare oggi questo provvedimento per la concomitanza con alcuni fatti e notizie recenti. Questa è, innanzi tutto, una «legge fotografia»: infatti proprio oggi sui giornali leggiamo, dopo la pronuncia al cosiddetto «processo Epaminonda», la dichiarazione dello stesso Epaminonda che si lamenta del trattamento subito, mentre il suo avvocato parla della lentezza del Parlamento ad approvare una legge che «ci è stata promessa e che servirebbe». Allora vorrei osservare che noi parliamo tanto di *lobby*, certamente queste agiscono sul Parlamento ma questa «*lobby* Epaminonda» non mi sembra delle più raccomandabili. Si tratta quindi di una «legge fotografia» perchè oggi è indirizzata a questa precisa figura, a questa fattispecie.

Un ulteriore motivo di perplessità è rappresentato dal fatto che ancora sui giornali di oggi, se non erro su «Il Giornale», Marcello Maddalena fa un'altra serie di apprezzamenti, questa volta non sul Parlamento ma sul Ministro della giustizia, sempre riguardo a questo problema.

Pertanto, oltre alle ragioni di perplessità generale rispetto a leggi speciali, a leggi di questo genere, i due articoli apparsi oggi sulla stampa suggerirebbero che non dobbiamo essere così pronti e disponibili per approvare il provvedimento proprio oggi.

Mi rendo conto che il provvedimento sarà comunque approvato; sia chiaro, tuttavia, che la tempestività del Parlamento nel vararlo avrà un senso soltanto se contribuirà a spezzare - me lo consenta, signor Presidente - questa sorta di congiura astrale.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore Corleone, di farle osservare che il pericolo da lei stesso denunciato poc'anzi non sussiste, in quanto la Commissione ha preso in esame il provvedimento in discussione, per richiederne l'assegnazione in sede deliberante, fin dal 16 dicembre 1987. Pertanto, se è vero che il Parlamento non può essere condizionato «in positivo», è altrettanto vero che non lo si può condizionare «in negativo».

Vorrei ora fare anch'io qualche considerazione sul disegno di legge in esame. Dirò subito che le osservazioni del senatore Battello possono senz'altro essere condivise sotto il profilo della sistematica giuridica: ritengo, tuttavia, che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 450 del codice civile lascino aperti sufficienti margini di manovra, in quanto vi si prevede che gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti ed i certificati che vengano loro mandati con le indicazioni prescritte dalla legge.

Raccomando anch'io al signor Ministro di invitare i competenti uffici del suo Dicastero ad una maggiore accortezza nella formulazione dei testi legislativi; infatti, all'articolo 3 del disegno di legge in esame si modifica una normativa del 1939 facendo riferimento ad una legge del 1981. Ebbene, signor Ministro, ritengo che in tal modo si rischi di addentrarsi in un meccanismo quanto mai artificioso: non è pensabile, difatti, che la tecnica di una novella ad una legge del 1939 venga attuata con un richiamo ad una normativa del 1981, in quanto in tal modo la sistematicità della legge novellata viene perduta. Mi rendo conto, peraltro, che per risolvere il problema sarebbe necessaria la riformulazione di un nuovo testo, laddove

quello prescritto è stato elaborato, invece, proprio in quell'ottica di tempestività che lo stesso relatore aveva a suo tempo sottolineato.

La seconda considerazione che vorrei fare si ricollega anch'essa ad un'osservazione del senatore Battello. Nella nostra tradizione giuridica si parla di diritto al nome secondo un'indicazione che ha connotazioni di tipo pubblicistico, nel senso che il diritto al nome non è visto in un'ottica privatistica ma è volto a garantire l'interesse della collettività all'individuazione dei soggetti operanti nell'ordinamento. Con la normativa che ci accingiamo a varare, invece, tale diritto potrà essere applicato proprio in senso privatistico. Ora, cosa succederebbe se l'ufficiale dello stato civile, violando le disposizioni di cui all'articolo 2, rilasciasse l'estratto per riassunto senza previa autorizzazione del procuratore della Repubblica? Si determinerebbe non già la semplice lesione del diritto al nome, bensì la lesione di un diritto molto peculiare, che potrebbe, a sua volta, riflettersi sulla stessa sopravvivenza del soggetto. Si tratta, a mio avviso, di un profilo che probabilmente non si sarebbe dovuto disciplinare direttamente e che aprirà un ventaglio di dinamiche applicative della legge non tradizionali e non esclusivamente riferite all'ambito di applicazione del diritto al nome.

Fatte queste osservazioni, mi dichiaro comunque d'accordo con le considerazioni esposte dal relatore, in quanto ritengo che vi sia - indipendentemente dai fatti ricordati poc'anzi dal senatore Corleone - uno stato di necessità che rende non più rinviabile l'adozione di una disciplina che tuteli persone che da tempo subiscono i pesanti effetti del ritardo di una normativa come quella che la Commissione si accinge a varare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il rilievo mosso dal senatore Battello circa la sistematica giuridica rispetto agli articoli 449 e seguenti del codice civile, è da tener presente che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 450 del codice civile medesimo prevedono - come opportunamente sottolineava poco fa il presidente Lipari - che gli ufficiali dello stato civile rilascino gli estratti ed i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni prescritte dalla legge; si viene così ad ovviare ad eventuali problemi di saldatura tra i due testi di legge.

Il terzo comma del già citato articolo 450 del codice civile pone, invece, problemi assai delicati, in quanto vi si prevede che gli ufficiali dello stato civile devono altresì compiere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate dai privati. Ritengo opportuno, per parte mia, specificare meglio i casi in cui tali indagini possono essere condotte: a tale proposito occorrerebbe, a mio parere, mettere in luce l'esigenza di fare riferimento anche al terzo comma dell'articolo 450 del codice civile, la cui portata formalmente non costituisce di per sè, a differenza di quanto avviene per il secondo comma, eccezione rispetto al sistema stesso di questa legge.

L'osservazione del presidente Lipari circa l'inopportunità, dal punto di vista formale, di modificare una normativa del 1939 facendo riferimento ad una legge del 1981 mi sembra fondata soprattutto sotto il profilo dell'abuso - ancora una volta - di una legislazione per relazione. A tale riguardo, sarebbe dunque preferibile, ad avviso del relatore, riformulare il testo dell'articolo 3 del disegno di legge enunciando i contenuti degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 121 del 1981 cui si fa riferimento, senza fare espressa

menzione degli stessi. In pratica, l'articolo 3 del provvedimento dovrebbe essere così riformulato: «Quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai seguenti fini: ...», elencando i fini di cui agli articoli in questione ed evitando così l'espresso riferimento alla legge n. 121 del 1981.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come sempre la Commissione giustizia del Senato dà il proprio contributo di notevole rilievo tecnico, anche nel caso di un provvedimento cosiddetto minore. Devo comunque premettere che del disegno di legge in esame, seppure da me medesimo presentato di concerto con il Ministro dell'interno, viene sollecitata l'approvazione principalmente da quel Dicastero.

Per parte mia (e intendo con ciò rispondere alle osservazioni dei senatori Battello e Corleone), ne chiesi a suo tempo la riproposizione senza tener conto dei problemi scaturiti nella passata legislatura che investivano altra materia, ugualmente connessa al mutamento di cognome ma la cui complessa trattazione aveva determinato, insieme con alcune vicende di ordine generale, l'interruzione dell'*iter* del provvedimento, in corso presso questa stessa Commissione. Si decise, pertanto, di ripresentare il provvedimento tenendo presenti soprattutto le esigenze di persone che avevano collaborato con la giustizia (restando ferma ogni ulteriore ed eventuale determinazione in materia di mutamento di cognome), sollecitando per esso una procedura d'urgenza e chiedendone poi, a tal fine, il deferimento alla Commissione in sede deliberante. Io stesso, del resto, inviai giorni fa al presidente Covi una lettera nella quale facevo presente l'esigenza di concludere al più presto l'*iter* del disegno di legge e ciò indipendentemente dalle vicende del «processo Epaminonda» e da altre circostanze cui faceva poco fa riferimento il senatore Corleone. Invito, pertanto, la Commissione ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Mi rendo conto tuttavia che sono stati sollevati dei problemi, alcuni dei quali ritengo siano di facile risolvibilità, mentre altri possono costituire oggetto di riflessione. Il primo gruppo attiene alle osservazioni che con tanto acume sono state sollevate dal senatore Battello riguardo alla norma contenuta nell'articolo 450 del codice civile, che disciplina la pubblicità dei registri dello stato civile. Il senatore Battello ha fatto bene a ricordarci questo problema, però credo che le risposte soddisfacenti del presidente Lipari e del relatore lo abbiano reso superabile. Infatti condivido quanto ha affermato il Presidente circa l'interpretazione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 450 del codice civile e credo che questo sia sufficiente a dirimere le preoccupazioni espresse dal senatore Battello. Inoltre, la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 450 può essere intesa in modo tale che, ove sussistano gravi ed accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, si può omettere la pubblicazione della domanda. Rimane effettivamente il problema dell'articolo 3, che è piuttosto un problema di forma. -

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che il passaggio attraverso il prefetto sia inevitabile, dato il sistema della meccanizzazione dei dati.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei chiedere al Ministro se ritiene opportuno rinviare l'approvazione del provvedimento in modo da rendere possibile una nuova formulazione dell'articolo 3. Pur avendo io stesso sollevato il problema, potremmo affidarlo alla memoria storica e passare senz'altro all'approvazione che avverrebbe in pochi minuti data la mancata presentazione di emendamenti. In proposito vorrei chiedere il parere anche del relatore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ritengo inutile una nuova formulazione del testo al nostro esame, quindi sono favorevole alla sua approvazione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

BATTELLO. Propongo di aggiungere l'articolo 3 alla legge n. 121 del 1981, anzichè al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, perchè ritengo assurdo fare riferimento in quest'ultimo a una legge del 1981.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Potremmo allora formulare l'articolo 3 in questo modo: «Dopo l'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 9-bis. - Quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9"».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un'osservazione che mi è stata suggerita dal senatore Battello e che ritengo giusta. Il titolo del disegno di legge mi sembra in qualche modo limitativo in quanto indica: «Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia». Ritengo invece che le parole contenute nell'articolo 1 del provvedimento, «... accertate le ragioni di tutela della sicurezza personale...», comprendano un'area più ampia di soggetti e motivazioni.

Pertanto proporrei il seguente titolo: «Procedure per il cambiamento di cognome per gravi ed accertate ragioni di tutela della sicurezza personale», oppure, per snellire la rubrica, la seguente formula: «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale».

PRESIDENTE. Sono d'accordo sulla seconda formulazione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono altresì favorevole alla proposta di modifica suggerita dal senatore Battello.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Su istanza del richiedente, ove sussitano gravi e accertate ragioni di tutela della sicurezza personale, il Ministro, acquisito il parere del procuratore generale competente, può autorizzare l'omissione della pubblicazione della domanda, alla quale non è ammessa opposizione».

È approvato.

Art. 2.

1. All'articolo 184 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'atto è stato annotato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha consentito il cambiamento del cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale, gli estratti per riassunto, chiesti da chi non sia l'intestatario dell'atto, possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Nel decreto che consente il cambiamento del cognome deve essere menzionata la necessità dell'autorizzazione ed essa va annotata nel registro dello stato civile».

È approvato.

Art. 3.

1. All'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

«Quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Battello, il seguente emendamento, integralmente sostitutivo:

«Dopo l'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis. - Quando è omessa la pubblicazione della domanda ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione del decreto che autorizza il cambiamento del cognome è comunicata, a cura dell'ufficiale dello stato civile e con l'obbligo della riservatezza, al prefetto che deve utilizzarla esclusivamente ai fini previsti dagli articoli 7, 8 e 9”».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, sono favorevole a tale emendamento.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Battello, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Ricordo che il relatore Gallo ha proposto di modificare il titolo, sostituendolo con il seguente: «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO